

Assicurazione GAP AUTO

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)



Compagnia di Assicurazione: London General Insurance Company Limited
Intermediario: Trust Srl
Prodotto: GAP AUTO

Data ultimo aggiornamento: 01/01/2019

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

London General Insurance Company Ltd. Società di diritto inglese con sede legale presso Twenty, Kingston Road, Staines-upon-Thames, Surrey TW18 4LG, Regno Unito, e con Rappresentanza Generale per l'Italia in Piazzale L. Cadorna 4, 20123 Milano (MI), iscritta al Registro delle imprese di Milano al n. 209821/1997, Codice Fiscale e Partita Iva 12181980157, operante in Italia in regime di stabilimento in base al decreto legislativo n. 23 del 7 settembre 2005 n. 209 per i rami 1, 2, 3, 9, 16, è iscritta nell'Elenco I annesso all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione dell'IVASS con il numero I.00017. London General Insurance Company Limited è autorizzata nel Regno Unito dalla Prudential Regulation Authority, è vigilata dalla Financial Conduct Authority e dalla Prudential Regulation Authority (n. registrazione FRN202689). Sito internet: www.londongeneralinsurance.it
Telefono: +39.02.777.31.407 / 416
Fax: +39.02777.31.400 / 401
Indirizzo e-mail: richiesta.garanzia@thewarrantygroup.com
pec: londongeneralinsurancecompany@legalmail.it

In base ai dati riferiti all'ultimo bilancio approvato al 31.12.2016, il patrimonio netto è di GBP 88,6 milioni (euro* 120,2 milioni) di cui il capitale sociale ammonta a GBP 15 milioni (euro* 20,4 milioni). Le riserve patrimoniali ammontano a GBP 297,2 milioni (euro* 403,2 milioni). L'indice di solvibilità è pari al 352%. Si precisa che tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
*Sulla base del tasso di cambio dell'0,737.
Si rinvia al sito internet della Compagnia di Assicurazione per la consultazione di eventuali aggiornamenti delle presenti informazioni non derivanti da innovazioni normative.

Il contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra l'Assicuratore e il Contraente / Assicurato in riferimento al contratto di assicurazione, ivi comprese quelle relative alla sua interpretazione, esecuzione, validità e risoluzione, sarà competente in via esclusiva il foro di residenza o domicilio del contraente / assicurato.



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel documento informativo precontrattuale (DIP Danni).

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Antifurto satellitare

L'assicurazione prevede una riduzione del premio qualora sull'autoveicolo sia installato un antifurto satellitare.



Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel documento informativo precontrattuale (DIP Danni).



Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel documento informativo precontrattuale (DIP Danni).



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	<p>In caso di sinistro, il contraente deve darne tempestivo avviso scritto all'assicuratore mediante comunicazione scritta inviata – a mezzo posta (anche raccomandata), fax o e-mail – ai seguenti recapiti: London General Insurance Company Ltd. Sede legale presso Kingston Road, Staines-Upon-Thames, Surrey TW18 4LG, Regno Unito, Rappresentanza Generale per l'Italia in Milano, Piazzale L. Cadorna 4, 20123 Milano (MI), Telefono: 02.777.31.407 — 02.777.31.416 Fax: 02.777.31.400 — 02.777.31.401 EMAIL: richiesta.garanzia@thewarrantygroup.com utilizzando l'apposito modulo di denuncia del sinistro reperibile sul sito internet dell'assicuratore oppure contattando il Servizio Clienti dell'assicuratore al numero 800 151 771 (operativo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 17, festivi esclusi). Unitamente al modulo di denuncia sinistro compilato in ogni sua parte, il contraente, ai fini della liquidazione dell'Indennizzo, dovrà inviare all'assicuratore la seguente documentazione IN COPIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) documento di identità dell'assicurato (carta identità, passaporto, patente) in corso di validità; b) Modulo di adesione al presente contratto; c) patente di guida del conducente dell'autoveicolo al momento del sinistro; d) estratto cronologico con annotazione di perdita di possesso rilasciato dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico); e) libretto di circolazione dell'autoveicolo; f) fattura di acquisto dell'autoveicolo; g) eventuale quietanza di liquidazione dell'indennizzo da parte dell'assicurazione auto principale esistente sull'autoveicolo, unitamente alla relativa documentazione di polizza (condizioni di assicurazione e polizza/certificato) o dichiarazione di non aver diritto ad alcuna liquidazione da parte di quest'ultimo. <p>Inoltre, solo in caso di furto dell'autoveicolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) copia della denuncia di furto sporta presso la Pubblica Autorità. <p>L'assicuratore potrà altresì richiedere eventuali ulteriori documenti strettamente necessari ai fini dell'espletamento della pratica di sinistro.</p> <p>Prescrizione: i diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dalla data in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 c.c.).</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	<p>Le dichiarazioni false o le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.).</p> <p>L'assicurato è tenuto a notificare immediatamente alla Compagnia di Assicurazione le modifiche che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato esistesse e fosse stato riconosciuto dalla Compagnia di Assicurazione al momento della firma del contratto, la compagnia assicurativa non avrebbe autorizzato l'assicurazione o l'avrebbe autorizzata per un premio più elevato. L'aggravamento del rischio non comunicato dall'assicurato alla Compagnia di Assicurazione può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento e la cessazione dell'efficacia della copertura assicurativa ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.</p> <p>In particolare, essendo GAP AUTO una copertura assicurativa complementare o meno ad un'eventuale copertura furto / incendio già presente sull'autoveicolo, al contraente / assicurato verrà richiesto, tramite specifica dichiarazione da compilarsi all'interno del Modulo di adesione, di confermare se al momento di attivazione della copertura assicurativa GAP sull'autoveicolo siano presenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) una polizza furto / incendio prestata da altra compagnia assicurativa, e/o b) qualora presente, se tale polizza furto / incendio abbia o non abbia al proprio interno una clausola "valore a nuovo" di almeno dodici mesi di durata (ovvero, in caso di sinistro avvenuto nei primi dodici mesi di durata della polizza, che paghi o meno il 100% del valore dell'autoveicolo assicurato).
Obblighi dell'impresa	<p>La compagnia assicurativa si impegna a pagare l'indennizzo dovuto all'assicurato entro il termine di 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione completa da parte dell'assicurato.</p>



Quando e come devo pagare?

Premio	<p>Il premio a carico del contraente è corrisposto in favore dell'assicuratore per il tramite del soggetto incaricato dell'intermediazione del presente contratto (autorizzato, nella propria qualità di intermediario assicurativo, all'incasso del premio per conto dell'assicuratore). Il pagamento del premio è unico ed anticipato per tutta la durata pluriennale dell'assicurazione scelta dal contraente/assicurato (fermo restando che in caso di durata annuale il premio sarà annuale).</p> <p>L'ammontare e la periodicità del premio sono indicati nel Modulo di adesione. I metodi di pagamento del premio accettati dall'intermediario sono i seguenti: bonifico bancario, carta di credito, bancomat, assegno bancario, contanti nei limiti prescritti dalla normativa di legge vigente.</p>
Rimborso	<p>Il contraente può recedere dal presente contratto di assicurazione, senza oneri, entro il termine di 30 giorni dalla data di sottoscrizione del Modulo di adesione. In tal caso, la copertura assicurativa cessa alle ore 24:00 della data di invio della comunicazione di recesso e al contraente verrà rimborsato dall'assicuratore, per il tramite del soggetto che ha intermediato il contratto, l'importo di premio già versato, al netto delle imposte di legge qualora non rimborsabili per legge.</p> <p>In caso di durata pluriennale della copertura, il contraente ha altresì diritto di recesso annuale in corso di contratto, esercitabile con un preavviso di 60 giorni rispetto all'annualità in scadenza. In tal caso, la copertura assicurativa cessa alle ore 24:00 dell'ultimo giorno dell'annualità in corso, e al Contraente verranno rimborsate dall'assicuratore, per il tramite dell'intermediario, le annualità di premio pagate e non godute.</p>



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	<p>La copertura assicurativa decorre - a condizione che il premio sia stato pagato - dalle ore 24:00 del giorno in cui il contraente sottoscrive il Modulo di adesione o, se successivo, dalle ore 24:00 del giorno in cui l'autoveicolo viene consegnato al contraente o assicurato.</p> <p>La copertura assicurativa ha una durata, a scelta del contraente, pari a 12, 24, 36, 48 oppure (massimo) 60 mesi, senza alcun tacito rinnovo alla scadenza. In ogni caso, la durata prescelta non può mai essere tale per cui, alla scadenza dell'assicurazione, l'autoveicolo abbia una vetustà superiore ai 10 anni dalla data di prima immatricolazione.</p> <p>In ogni caso, la copertura assicurativa cessa anticipatamente (ed il contratto si intenderà automaticamente risolto), rispetto alla sua naturale scadenza, alle ore 24:00 del giorno in cui si verifichi il primo dei seguenti eventi:</p> <p>a) alienazione dell'autoveicolo: in tale caso il contraente è tenuto a comunicare al soggetto che ha intermediato il contratto l'avvenuta alienazione, e l'assicuratore - per il tramite dell'intermediario - provvederà a rimborsare al contraente le eventuali annualità di premio già pagate ma non ancora godute. L'assicuratore si tratterà quindi l'importo di premio relativo all'annualità in corso.</p> <p>b) pagamento dell'Indennizzo per furto totale (i due indennizzi non sono pertanto cumulabili).</p>
Sospensione	Non è possibile sospendere le garanzie.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel documento informativo precontrattuale (DIP Danni).
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel documento informativo precontrattuale (DIP Danni).



A chi è rivolto questo prodotto?

L'assicurazione è destinata a tutti coloro che risiedono in Italia e che hanno acquistato un autoveicolo nuovo di prima immatricolazione, oppure a "KM 0", oppure usato (fino ad un massimo di 8 anni dalla data di prima immatricolazione), immatricolato ad uso privato, di massa complessiva a pieno carico non eccedente le 3,5 tonnellate, di Valore Iniziale non superiore a 100.000,00 Euro.



Quali costi devo sostenere?

L'assicurazione prevede **costi di intermediazione** a carico del contraente. La quota parte percepita dall'intermediario è pari al 30,00% del premio al netto delle imposte assicurative.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Per qualsiasi reclamo inerente al contratto di assicurazione, l'assicurato o qualsiasi altro soggetto legittimato si possono rivolgere direttamente all'assicuratore per iscritto (a mezzo posta, fax o e-mail) scrivendo ai seguenti recapiti: London General Insurance Company Ltd., Piazzale L. Cadorna 4, 20123 Milano (MI) Telefono: 02.777.31.407 — 02.777.31.416 Fax: 02.777.31.400 — 02.777.31.401, EMAIL: richiesta.garanzia@thewarrantygroup.com specificando per iscritto e in maniera dettagliata le ragioni e i fatti invocati. L'Assicuratore darà risposta al reclamante entro e non oltre 45 giorni dal ricevimento del reclamo.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it I reclami possono anche essere presentati direttamente alla competente Autorità di Vigilanza del Paese di origine, scrivendo alla Financial Conduct Authority, 12 Endeavour Square, London E20 1JN, United Kingdom.</p>

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere il reclamo può essere presentato direttamente al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: http://ec.europa.eu/finance/fin-net/) o all'IVASS, che provvede lei stessa all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. Per il Regno Unito è il Financial Ombudsman Service, Exchange Tower, Harbour Exchange, London, E14 9SR.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.